



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE

Approvato dalla Giunta del CONI con Delibera n. 448 del 3.11.2016

Titolo I – Il Gruppo Giudici Gare

Art. 1 – Natura

Art. 2 – Funzioni e rappresentanza

Art. 3 – Autonomia

Titolo II – Struttura ed organizzazione.

Art. 4 – Organi ed organismi

Art. 5 – Il Consiglio Nazionale

Art. 6 – Il Fiduciario Nazionale.

Art. 7 – Le Assemblee elettive

Art. 8 – Il Consiglio Regionale

Art. 9 – La Commissione Regionale.

Art. 10 – Il Fiduciario Regionale.

Art. 11 – Il Consiglio Provinciale.

Art. 12 – Il Fiduciario Provinciale o il Delegato Provinciale GGG.

Art. 13 – I Commissari Straordinari

Art. 14 – La Commissione Tecnica Nazionale

Art. 15 – I Gruppi Tecnici di Lavoro

Art. 16 – Il Fiduciario Locale

Art. 17 – Incompatibilità.

Art. 18 – L' Ufficio Centrale del G.G.G

Titolo III - I Giudici

Art. 19 – I Giudici

Art. 20 – I Giudici Ausiliari

Art. 21 – I Giudici Provinciali

Art. 22 – I Giudici Regionali

Art. 23 – I Giudici Nazionali

Art. 24 – I Giudici Internazionali

Art. 25 – Specializzazioni

Art. 26 – Albi operativi

Art. 27 – Mansioni ed elenchi speciali

Titolo IV – Diritti e doveri

Art. 28 – Tessera federale

Art. 29 – Diritti

Art. 30 – Benemerienze

Art. 31 – Doveri e impegni

Art. 32 – Provvedimenti tecnici

Titolo V – Disposizione finale

Art. 33 – Entrata in vigore

TITOLO I – Il Gruppo Giudici Gare

Art. 1 – Natura

- 1.1 Il Gruppo Giudici Gare (G.G.G.), costituito da tutti i Giudici di Gara regolarmente tesserati, secondo l'articolo 5.2 lettera g) dello Statuto federale, è l'organismo tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) preposto, senza vincolo di subordinazione, a garantire una corretta applicazione delle norme regolamentari nelle manifestazioni di atletica leggera approvate dai competenti organi federali ed assicurarne il corretto svolgimento.
- 1.2 Il G.G.G. fa parte, sia a livello centrale sia a livello periferico, della struttura organizzativa della FIDAL e ne utilizza sedi, uffici, mezzi e personale.

Art. 2 – Funzioni e rappresentanza

- 2.1 Il G.G.G. ha il compito di controllare le manifestazioni di atletica leggera, con completa autonomia giudicante e competenza tecnica esclusiva nell'applicare le regole contenute nel Regolamento Tecnico Internazionale (R.T.I.), nelle relative Disposizioni Applicative, nei regolamenti particolari delle manifestazioni e nelle disposizioni degli organi federali competenti.
- 2.2 Il G.G.G. provvede, in via esclusiva, ai sensi dell'articolo 5.2 lettera g) dello Statuto Federale, al reclutamento, alla formazione, all'organizzazione ed all'impiego dei Giudici di Gara, nonché al loro aggiornamento e alla loro periodica valutazione, con potestà disciplinare, attraverso proprie strutture, per fatti squisitamente tecnici.
- 2.3 Il G.G.G. è rappresentato, a livello nazionale, esclusivamente dal Fiduciario Nazionale o da persone da lui a ciò espressamente delegate.
- 2.4 Le linee di indirizzo e strategiche del G.G.G. vengono rese pubbliche dal Fiduciario Nazionale attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali.

Art. 3 – Autonomia

- 3.1 L'autonomia funzionale-organizzativa ed operativa interna del G.G.G. è garantita attraverso gli organi e gli organismi di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO II – Struttura ed organizzazione

Art. 4 – Organi ed organismi

- 4.1 Il G.G.G. realizza le proprie finalità istituzionali mediante organi centrali e territoriali.
- 4.2 Sono organi centrali:
a - Il Consiglio Nazionale.
b - Il Fiduciario Nazionale
- 4.3 Sono organi territoriali a livello regionale:

- a - Il Consiglio Regionale
- b - La Commissione Regionale.
- c - Il Fiduciario Regionale.

4.4 Sono organi territoriali a livello provinciale:

- a - L'Assemblea Elettiva
- b - Il Consiglio Provinciale.
- c - Il Fiduciario Provinciale o il Delegato Provinciale

4.5 Sono organi territoriali a livello locale:

- a - Il Fiduciario Locale

4.6 Sono organismi del G.G.G.:

- a - La Commissione Tecnica Nazionale
- b - I Gruppi Tecnici di Lavoro

Art. 5 – Il Consiglio Nazionale

5.1 - Il Consiglio Nazionale è organo nazionale del G.G.G. ed è composto dai Fiduciari Regionali e dal Fiduciario Nazionale; in caso di loro impedimento, alle riunioni possono partecipare i loro delegati. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Fiduciario Nazionale senza diritto di voto.

5.2 - Il Consiglio Nazionale è convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Nazionale ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità e, comunque, non meno di due volte l'anno. Delle riunioni del Consiglio Nazionale si deve dare preventiva notizia al Presidente Federale. Le riunioni sono valide solo in presenza della metà più uno dei suoi componenti e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La convocazione del Consiglio Nazionale può avvenire anche su richiesta scritta e motivata dei 3/4 dei suoi componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e deve essere relativa a materie rientranti nelle competenze indicate nei successivi commi del presente articolo. La seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 7 giorni dalla richiesta stessa. E' facoltà del Fiduciario Nazionale invitare alle riunioni persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5.3 - Il Consiglio Nazionale, sulla base delle direttive del Consiglio Federale, provvede a:

5.3.1 - definire le direttive di indirizzo dell'attività del Gruppo;

5.3.2 - approvare il piano programmatico annuale delle attività presentato dal Fiduciario Nazionale, contenente:

5.3.2.1 - i programmi di attività del Gruppo per l'anno successivo;

5.3.2.2 - le linee di indirizzo per la formazione delle giurie;

- 5.3.2.3 - gli obiettivi e le procedure relative alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento dei giudici;
- 5.3.3 - esprimere parere consultivo sulle proposte che riguardano la struttura e l'organizzazione del gruppo;
- 5.3.4 - definire le direttive di indirizzo relative al funzionamento degli organi periferici;
- 5.3.5 - esprimere parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;
- 5.3.6 - valutare le esperienze locali espresse dai Fiduciari Regionali;
- 5.3.7 - esercitare il potere di controllo sull'attività del Fiduciario Nazionale;
- 5.3.8 - proporre, in caso di gravi ed evidenti inefficienze e/o per azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, la revoca del Fiduciario Nazionale, con atto scritto e motivato assunto a maggioranza di almeno 3/4 dei suoi componenti e da indirizzare al Presidente Federale.

Art. 6 - Il Fiduciario Nazionale

- 6.1 - Il Fiduciario Nazionale ed il Vice Fiduciario Nazionale sono, al momento della nomina, giudici degli Albi Operativi Nazionali da almeno un quadriennio, nominati dal Consiglio Federale. Le cariche di Fiduciario Nazionale e di Vice Fiduciario sono incompatibili con altri incarichi federali elettivi o di nomina e con l'appartenenza come socio o tesserato a enti affiliati. Il Vice Fiduciario sostituisce il Fiduciario Nazionale assumendone interamente i compiti e le funzioni in caso di temporaneo impedimento di quest'ultimo.
- 6.2 - Il Fiduciario Nazionale è il responsabile nonché il rappresentante nazionale del G.G.G., sovrintende l'organizzazione del G.G.G. adottando i provvedimenti tecnici ed organizzativi idonei e ne risponde nei confronti del Presidente e del Consiglio Federale.
- 6.3 - Il periodo del mandato del Fiduciario Nazionale e del Vice Fiduciario Nazionale coincide con il quadriennio olimpico; il Fiduciario Nazionale ed il Vice Fiduciario Nazionale possono essere riconfermati con un limite massimo di tre mandati consecutivi. Durante il mandato il Fiduciario Nazionale non può rivestire ruoli operativi nell'ambito di manifestazioni federali nazionali. Alla scadenza del mandato il Fiduciario Nazionale rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.
- 6.4 - Il Fiduciario Nazionale cura l'attuazione delle direttive ricevute dal Consiglio Nazionale del G.G.G. definite in armonia con quelle emanate a tale scopo dal Consiglio Federale. A tal fine il Fiduciario Nazionale programma l'attività del G.G.G.. Il Fiduciario Nazionale, inoltre, presenta al Consiglio Federale le proposte relative ai progetti tecnici ed organizzativi nonché il programma annuale di attività con le relative previsioni di spesa. Presenta, altresì, il piano economico finanziario nei limiti delle assegnazioni di bilancio stabilite dal Consiglio Federale.
- 6.5 - Il Fiduciario Nazionale partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale della FIDAL, in veste consultiva, e alle riunioni del Consiglio Federale.
- 6.6 - Il Fiduciario Nazionale presiede le sedute del Consiglio Nazionale del G.G.G. senza diritto di voto. In caso di sua assenza o impedimento presiede il Vice Fiduciario Nazionale sempre senza diritto di voto.
- 6.7 - Il Fiduciario Nazionale, avvalendosi della Commissione Tecnica Nazionale di cui all'art. 14 del presente regolamento, svolge i seguenti compiti di governo del G.G.G. :
 - 6.7.1 - redige il piano programmatico annuale delle attività di cui all'art. 5 sottoponendolo per l'approvazione al Consiglio Nazionale prima dell'inizio del

nuovo esercizio;

6.7.2 - emana le disposizioni operative per l'applicazione delle direttive di indirizzo di cui all'art.5;

6.7.3 - provvede all'inquadramento dei giudici nel Ruolo Nazionale;

6.7.4 - provvede alla formazione degli appositi Albi Operativi Nazionali ed istituisce ed aggiorna Elenchi Speciali per particolari mansioni;

6.7.5 - designa, sulla base delle linee di indirizzo di cui all'art. 5, le giurie per le manifestazioni internazionali e nazionali, avvalendosi eventualmente di Gruppi Tecnici di Lavoro, e delega ai Fiduciari Regionali, Provinciali e Locali il completamento delle stesse;

6.7.6 - valuta periodicamente l'operato tecnico e comportamentale dei giudici ed assume iniziative conseguenti;

6.7.7 - istruisce le pratiche relative ai provvedimenti disciplinari per il loro inoltro ai competenti Organi Federali.

6.8 - Il Fiduciario Nazionale esamina ed inoltra agli Organi competenti le proposte di omologazione dei primati nazionali ed internazionali.

6.9 - Il Fiduciario Nazionale svolge, altresì, i seguenti compiti di gestione organizzativa del G.G.G.:

6.9.1 - predisporre i programmi tecnici ed organizzativi relativi alla attività del G.G.G. e dei suoi tesserati;

6.9.2 - emana comunicati e circolari per disciplinare il reclutamento, la formazione e l'inquadramento dei Giudici;

6.9.3 - assicura l'attuazione del Regolamento del G.G.G. e di ogni altra disposizione organizzativa emanata dagli Organi Federali centrali riguardante l'attività del Gruppo;

6.9.4 - emana le disposizioni operative per lo svolgimento delle Assemblee Elettive;

6.9.5 - determina il numero dei componenti delle Commissioni Regionali sulla base del numero dei Giudici di ciascuna regione aventi diritto a voto, al termine della stagione precedente le elezioni, come segue:

- Fino a 50 giudici: n. tre componenti
- Da 51 a 150 giudici: n. cinque componenti
- Da 151 e oltre: n. sette componenti;

6.9.6 - vigila sull'applicazione ed interpretazione delle norme del R.T.I. e di quelle relative alle manifestazioni approvate dagli organi della FIDAL;

6.9.7 - presenta al Consiglio Federale, per il successivo inoltro alla I.A.A.F., le proposte di modifica al R.T.I.;

6.9.8 - programma forme di incentivazione a favore dei Giudici e propone al Presidente Federale i nominativi dei Giudici meritevoli di eventuali riconoscimenti.

6.10 - Il Fiduciario Nazionale stabilisce il numero, la composizione, le finalità e la durata dei Gruppi Tecnici di Lavoro a livello nazionale, nominandone i responsabili ed i componenti. Designa altresì i rappresentanti del G.G.G. presso altri settori federali e propone al Consiglio Federale eventuali rappresentanti del G.G.G. presso altre Federazioni.

6.11 - Il Fiduciario Nazionale può essere revocato dal Consiglio Federale nei seguenti casi:

6.11.1 - su iniziativa del Presidente, per motivata ed evidente inefficienza e/o per gravi azioni contrarie alla attività federale;

6.11.2 - su proposta motivata del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 5.3.8.

6.11.3 - al venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 36.1 e dagli artt. 36.3 e 36.4 dello Statuto Federale.

In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Fiduciario Nazionale decade rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Fiduciario Nazionale.

Art. 7 - Le Assemblee Elettive

7.1 - Le Assemblee Elettive vengono svolte unicamente a livello provinciale e sono convocate per eleggere:

- a) il Fiduciario Provinciale;
- b) i Componenti la Commissione Regionale.

7.2 - Le Assemblee elettive sono indette dal Fiduciario Nazionale e celebrate entro 60 giorni dalla sua nomina. Si svolgono nelle città sedi dei Comitati Provinciali Fidal, in una sola giornata e con orario prefissato unico a livello regionale.

Le Assemblee elettive sono convocate dai Fiduciari Provinciali, in accordo con il Fiduciario Regionale, almeno 40 giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione; sono valide in prima convocazione con la presenza almeno del 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve indicare:

- Luogo di svolgimento;
- Data e ora di prima e seconda convocazione;
- L'ordine del giorno che comprenderà la relazione tecnico morale del Fiduciario Provinciale.

La comunicazione della convocazione viene assicurata con la pubblicazione dell'avviso in sede, oltre che con eventuali altre idonee forme di comunicazione (posta elettronica certificata, raccomandata a/r o altro mezzo equipollente avente valore legale), ed è cura dei Giudici aventi diritto al voto di interessarsi per conoscere i dati necessari al fine di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo.

La convocazione, inoltre, deve contenere le modalità di candidatura per le cariche di Fiduciario Provinciale e di Componente la Commissione Regionale.

Le candidature devono essere:

- a) Individuali per l'elezione del Fiduciario Provinciale;
- b) Sotto forma di lista per l'elezione della Commissione Regionale.

Ogni giudice avente diritto al voto può presentare una sola candidatura.

La candidatura a Fiduciario Provinciale e le liste per la Commissione Regionale vanno depositate presso la Segreteria del Comitato Regionale di appartenenza entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee.

Le candidature alla Commissione Regionale sono presentate esclusivamente sotto forma di lista, specificando:

- a) I nominativi dei Giudici che ne fanno parte, in numero non inferiore a quello dei componenti della Commissione Regionale e non

superiore al doppio degli stessi.

- b) La lista sarà contraddistinta con una lettera dell'alfabeto attribuita dalla Commissione Elettorale Regionale, secondo l'ordine di presentazione della lista stessa (A, B, C, etc..).
- c) La lista dovrà essere sottoscritta da ciascuno dei Candidati che ne fanno parte.

Le candidature individuali e sotto forma di lista possono essere inviate anche a mezzo Raccomandata AR o posta elettronica certificata e dovranno pervenire al proprio Comitato Regionale nei termini di cui sopra. I termini sono perentori.

Non sono ritenute valide le candidature e le liste presentate a mezzo fax o posta elettronica non certificata.

Ogni Comitato Regionale deve convocare, entro e non oltre i tre giorni successivi la chiusura del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Regionale (nominata dal Presidente del Comitato Regionale Fidal e composta da tre tesserati FIDAL non Giudici, di cui uno indicato come Presidente).

La Commissione Elettorale Regionale verifica la regolarità delle candidature e comunica al Fiduciario Nazionale l'elenco dei candidati entro e non oltre i 15 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee Elettive.

Il Fiduciario Nazionale pubblica sul sito web FIDAL SEZIONE G.G.G l'elenco di tutti i candidati entro e non oltre i 12 giorni precedenti la data di svolgimento delle Assemblee Elettive.

Eventuali reclami sulla candidatura devono pervenire alla Segreteria del Comitato Regionale entro il settimo giorno precedente la data delle Assemblee Elettive e vengono decisi e notificati entro 48h dalla presentazione, in primo grado dalla Commissione Elettorale Regionale ed in secondo grado dal Giudice Sportivo Territoriale con procedura d'urgenza e, comunque, prima della data di svolgimento delle Assemblee Elettive. La notifica dei provvedimenti assunti dai suddetti organi sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

Le schede di votazione, inerenti le tipologie da eleggere, sono predisposte e vidimate dalla Commissione Elettorale Regionale ed inviate in numero adeguato, unitamente ai verbali di verifica e di spoglio, al Presidente Provinciale che le consegnerà al Presidente della Commissione Elettorale Provinciale.

7.3 - Ha diritto a voto e può candidarsi alla carica di Fiduciario Provinciale o di Componente della Commissione Regionale ogni Giudice Provinciale, Regionale, Nazionale, Internazionale in regola con il tesseramento, tesserato Giudice ininterrottamente nei due anni precedenti e che abbia effettuato nell'anno antecedente quello di svolgimento dell'Assemblea un numero di presenze determinate come segue:

- n. 3 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 1 a 50
- n. 4 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 51 a 100
- n. 5 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 101 a 200
- n. 6 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 201 a 300
- n. 8 presenze per Regione con manifestazioni svolte da 301 a 400
- n. 10 presenze per Regioni con manifestazioni svolte oltre 400

L'elenco dei Giudici aventi diritto a voto di ogni Gruppo provinciale è predisposto dal Fiduciario Regionale entro e non oltre i venti giorni

antecedenti lo svolgimento delle Assemblee Elettive.

L'Elenco viene comunicato al Fiduciario Nazionale, alla Commissione Elettorale Regionale e alla Commissione Elettorale Provinciale.

Il rinnovo del tesseramento effettuato dopo tale termine non dà diritto al voto.

Ogni giudice ha diritto ad esprimere un solo voto; non sono ammesse deleghe.

- 7.4 - Nel caso in cui non si presenti alcun candidato alla carica di Fiduciario Provinciale, nei quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea Elettiva, il Fiduciario Regionale, sentito il Fiduciario Nazionale, provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG. Analogamente si procederà alla nomina del Delegato Provinciale per tutti quei Gruppi Provinciali che presentano un numero di giudici aventi diritto a voto inferiore a sei.

Qualora il Fiduciario Provinciale eletto dichiarerà per iscritto, entro 5 giorni dall'elezione, la propria indisponibilità a ricoprire la carica si procederà come segue:

- a) sarà dichiarato eletto Fiduciario Provinciale il candidato primo dei non eletti (e così via), purchè il subentrante abbia ottenuto almeno la metà più uno dei voti ricevuti dal Fiduciario Provinciale rinunciante.
- b) nel caso in cui non sia possibile procedere come previsto al punto a), il Fiduciario Regionale provvederà a nominare il Delegato Provinciale GGG, sentito il Fiduciario Nazionale.

Il Delegato Provinciale GGG rimane in carica per l'intero quadriennio olimpico salvo che venga richiesta l'indizione di una Assemblea Elettiva Straordinaria, con domanda scritta e sottoscritta, della metà più uno dei Giudici aventi diritto al voto della Provincia in questione.

- 7.5 - Le votazioni nelle Assemblee sono effettuate sotto il controllo di una Commissione Elettorale Provinciale composta da tre tesserati Fidal maggiorenti, non Giudici, nominati dal Presidente del Comitato Provinciale Fidal o dal Delegato Provinciale Fidal che ne indicherà uno con la qualifica di Presidente.

Ogni Giudice avente diritto a voto riceverà le due schede e voterà:

- a) per l'elezione del Fiduciario Provinciale; può essere espressa una sola preferenza; preferenze in eccedenza determinano l'annullamento della scheda;
- b) per l'elezione dei Componenti della Commissione Regionale; si esprime il voto per la lista prescelta, quindi si può esprimere, all'interno della stessa lista, un numero massimo di:
 - 2 voti di preferenza se i componenti da eleggere sono 3;
 - 3 voti di preferenza se i componenti da eleggere sono 5;
 - 5 voti di preferenza se i componenti da eleggere sono 7.

Le Elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto e la Commissione Elettorale Provinciale provvede, al termine dell'Assemblea Elettiva, allo spoglio delle schede ed alla immediata comunicazione dei risultati alla Commissione Elettorale Regionale, tenendo presente che:

- a) Il voto espresso per uno o più candidati della stessa lista vale anche come espressione di voto per la lista a cui quel candidato appartiene.

- b) Il voto espresso per la sola lista, senza indicazione di preferenze per singoli candidati, vale a tutti gli effetti per la lista votata.
- c) Le preferenze espresse in eccedenza determinano l'annullamento della scheda.
- d) Non è possibile il voto disgiunto: la contemporanea espressione di voto per una lista e di preferenza per candidati diversi da quelli compresi nella lista stessa, determinano la nullità delle preferenze, restando valido il voto di lista, ove validamente ed univocamente espresso.

La Commissione Elettorale Regionale sulla base dei risultati comunicati determina innanzitutto la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, lista alla quale viene attribuito un numero di "seggi" corrispondenti al numero totale dei componenti da eleggere nella Commissione Regionale.

In caso di parità di voti tra due o più liste, la stessa verrà risolta a favore della lista che abbia avuto il candidato con maggiori preferenze. In caso di ulteriore parità, a favore della lista con la minore età media degli eletti all'interno della lista stessa.

Viene quindi effettuato il conteggio delle preferenze complessivamente ottenute dai singoli candidati e vengono dichiarati eletti componenti della Commissione Regionale, in base all'ordine delle preferenze ottenute, i soli candidati compresi nella lista che ha riportato più voti.

Nel solo caso in cui il numero dei candidati della lista vincente, che abbiano ottenuto preferenze, non siano sufficienti per raggiungere il numero utile dei componenti da eleggere nella Commissione Regionale, questa è ugualmente costituita con un numero ridotto di componenti non inferiore al 50% del previsto. Qualora, successivamente, si constatasse che è compromessa la funzionalità dell'Organo, si procederà a reintegrarlo con nuove elezioni come è previsto dall'art. 9.6.

In caso di parità di voti, sarà eletto il Giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il maggior numero di presenze al termine dell'anno precedente.

La Commissione Elettorale Provinciale dovrà, altresì, trasmettere in busta chiusa e sigillata le schede e, con allegato a parte e visibile, il relativo verbale contenente l'elenco nominativo dei votanti ed i risultati dello spoglio alla Commissione Elettorale Regionale entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea.

7.6 Ciascuna lista non risultata eletta alla Commissione Regionale, qualora abbia riportato un numero di voti non inferiore al 30% della lista eletta, ha diritto ad un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Regionale.

Tale rappresentante è individuato nel candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze all'interno della lista stessa. Nel caso in cui nessun candidato abbia riportato preferenza, la lista perderà il diritto a tale rappresentante. In caso di parità, sarà preferito il candidato con la maggior anzianità di tesseramento.

7.7 La Commissione Elettorale Regionale comunica entro le 48 ore al Fiduciario Nazionale i risultati delle votazioni delle Assemblee Elettive riguardanti i Fiduciari Provinciali e la Commissione Regionale.

Il Fiduciario Nazionale proclama gli eletti mediante pubblicazione sul sito WEB FIDAL Sezione GGG.

7.8 Eventuali ricorsi, da presentarsi in forma scritta, sulla validità delle operazioni di voto devono essere messi a verbale dalla Commissione Elettorale Provinciale e comunicati alla Commissione Elettorale Regionale che decide in merito in primo grado e ne dà immediata comunicazione al Fiduciario Nazionale ed al ricorrente. L'interessato potrà ricorrere in secondo grado con atto scritto, entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della comunicazione, a pena di inammissibilità, all'Organo di Giustizia Territoriale previsto dal Codice della Giustizia Sportiva.

Art. 8 - Il Consiglio Regionale

8.1 - Il Consiglio Regionale è costituito dal Fiduciario Regionale, dai Componenti della Commissione Regionale, dai Fiduciari/Delegati Provinciali e da un Rappresentante di ciascuna lista non eletta, di cui all'art. 7.6. Possono partecipare alle riunioni, con parere consultivo, i Fiduciari Locali su invito del Fiduciario Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

8.2.- Il Consiglio Regionale esamina sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G. tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale, fornendo indirizzi per la loro risoluzione al Fiduciario Regionale, valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati), esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo. Il Consiglio inoltre progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.

In caso di grave inefficienza e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente Regolamento da parte del Fiduciario Regionale o della Commissione Regionale, è riconosciuto al Consiglio uno specifico potere di segnalazione con atto scritto e motivato da indirizzare al Presidente Regionale e al Fiduciario Nazionale, assunto a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti.

8.3 - Il Consiglio Regionale dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e comunque non meno di due volte l'anno. Viene convocato, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. Il Consiglio è, inoltre, convocato qualora la maggioranza più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale.

8.4 - Il Consiglio è presieduto dal Fiduciario Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Esso delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece lo presiede.

8.5 - In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha gli stessi caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.

Art. 9 - La Commissione Regionale.

- 9.1 - La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dal Fiduciario Nazionale sulla base di quanto previsto all'Art. 6.9.5.. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dal Fiduciario Nazionale del G.G.G..
- 9.2 - Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i Giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di tre mandati consecutivi.
- 9.3 - La Commissione Regionale ha il compito di coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e di predisporre il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei Giudici della regione.
- 9.4 - La Commissione Regionale ha inoltre il compito di:
- 9.4.1 - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dal Fiduciario Nazionale;
 - 9.4.2 - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega della composizione delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario per altre minori, ai Fiduciari Provinciali e/o Locali;
 - 9.4.3 - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento e il tesseramento dei Giudici nell'ambito regionale;
 - 9.4.4 - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei Giudici;
 - 9.4.5 - promuovere forme di incentivazione a favore dei Giudici meritevoli;
 - 9.4.6 - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;
 - 9.4.7 - istituire eventualmente Elenchi speciali, a livello regionale, riferiti a particolari mansioni;
 - 9.4.8 - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei Giudici della regione;
 - 9.4.9 - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli Giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di Giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze al Fiduciario Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.
- I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.
- 9.5 - La Commissione Regionale si riunisce per la gestione del Gruppo ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario e, comunque, non meno di 3 volte l'anno, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale, ed almeno la metà dei restanti componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere

redatto apposito verbale da conservare agli atti del Comitato Regionale ed inviare in copia al Fiduciario Nazionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale invitare alle riunioni altre persone che, per incarichi ricoperti ed esperienze maturate, possono apportare un contributo alla discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9.6 - Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti, purchè il subentrante abbia riportato almeno la metà più uno dei voti ricevuti dall'ultimo degli eletti.

Ove questi manchino o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario Nazionale autorizzerà, in accordo con il Fiduciario Regionale e con il Presidente del Comitato Regionale, la convocazione delle Assemblee Elettive per la reintegrazione.

9.7 - I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione o del Consiglio Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti dal Fiduciario Nazionale dietro richiesta del Fiduciario Regionale. La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta, assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato del Fiduciario Nazionale, nei casi, collegialmente imputabili anche solo per colpa grave, di accertata violazione delle norme statutarie e/o regolamentari, ovvero per irregolarità nella gestione delle manifestazioni, ovvero per sfiducia espressa dal Consiglio Regionale o da almeno 2/3 dei Giudici della regione aventi diritto a voto, ovvero per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale, ovvero per manifesta e comprovata inerzia nello svolgimento delle attività istituzionali. In tali ipotesi il Fiduciario Nazionale, sentito il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare le Assemblee Elettive straordinarie da tenersi entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui si è verificata la decadenza.

Art. 10 - Il Fiduciario Regionale

10.1 - Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione ed attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale del G.G.G.

10.2 - Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale sono nominati dal Fiduciario Nazionale, scelti tra i componenti eletti della Commissione Regionale e restano in carica fino al termine del quadriennio olimpico. Il Fiduciario Regionale ed il Vice Fiduciario Regionale possono essere rinominati nella carica con un limite massimo di tre mandati consecutivi. In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente il Fiduciario Regionale è sostituito, per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti come previsto all'art. 9.6. Ovvero in mancanza di questo, previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario Straordinario ove nominato) di nuove Assemblee

Elettive.

- 10.3 - Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale FIDAL e del Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dal Consiglio Regionale; propone l'omologazione dei primati regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate in regione. Partecipa alle Commissioni o Gruppi di Lavoro per la formazione di programmi, calendari e regolamenti.
- 10.4 - Il Fiduciario Regionale convoca e presiede il Consiglio Regionale secondo quanto disposto nell'art. 8.
- 10.5 - Il Fiduciario Regionale presiede e coordina la Commissione Regionale; in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale in tutte le funzioni.
- 10.6 - Il Fiduciario Regionale può essere dichiarato decaduto nel ruolo, con provvedimento motivato del Fiduciario Nazionale, negli stessi casi, individualmente a lui imputabili, previsti per la decadenza della Commissione Regionale di cui all'articolo 9.7, ma anche per la sfiducia espressa da almeno i 2/3 dei componenti della Commissione Regionale o del Consiglio Regionale.

Art. 11 - Il Consiglio Provinciale

- 11.1 - Il Consiglio Provinciale è l'organo che, nell'ambito della provincia, opera in base alle direttive degli Organi centrali e regionali del G.G.G. ed è costituito dal Fiduciario Provinciale (o Delegato Provinciale GGG) e dai Fiduciari Locali ove nominati. Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e viene presieduto dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento.
- 11.2 - Qualora i Fiduciari Locali non siano stati nominati o siano in numero inferiore a due, la Commissione Regionale, su proposta del Fiduciario Provinciale, potrà provvedere a nominare da due a quattro ulteriori componenti del Consiglio Provinciale, scegliendoli, su indicazione del Fiduciario Provinciale, tra i Giudici aventi diritto a voto residenti in provincia. La nomina dovrà tenere conto anche dell'articolazione territoriale dell'attività nella provincia.
- 11.3 - Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta il Fiduciario Provinciale lo ritenga necessario (o su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei suoi componenti), con convocazione scritta da comunicare al Presidente (o al Delegato) Provinciale FIDAL ed al Fiduciario Regionale. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Fiduciario Provinciale o da chi lo sostituisce in base al presente regolamento; è facoltà del Fiduciario Provinciale invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico o per la loro comprovata competenza, possano dare un contributo ai lavori del Consiglio.
- 11.4 - Il Consiglio è validamente riunito se vi partecipa il Fiduciario Provinciale (o chi lo sostituisce in base al presente regolamento) ed almeno la metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Fiduciario Provinciale o di chi, in

sua assenza, presiede la riunione.

11.5 - Il Consiglio Provinciale decade in caso di decadenza, dimissioni, decesso o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale G.G.G. e viene ricostituito con l'elezione del nuovo Fiduciario Provinciale.

Art. 12 - Il Fiduciario Provinciale o Delegato Provinciale GGG

12.1 - Il Fiduciario Provinciale, eletto dall'Assemblea Elettiva, dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

Per il Delegato Provinciale GGG si richiama quanto previsto all'art. 7.4.

Il Delegato Provinciale GGG svolge le funzioni del Fiduciario Provinciale.

12.2 Qualora non risulti insediato il Consiglio Provinciale, il Fiduciario Provinciale proporrà al Fiduciario Regionale la nomina di un vice Fiduciario Provinciale che lo assista e/o lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento temporaneo. In tali casi, al Vice Fiduciario Provinciale sono attribuiti i poteri, le responsabilità, i compiti e le funzioni attribuiti a quest'ultimo.

12.3 - In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente del Fiduciario Provinciale, il Fiduciario Regionale procederà, per l'ordinaria amministrazione, alla nomina di un Commissario Straordinario che provvederà, entro 60 giorni, all'indizione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Fiduciario Provinciale. In caso di dimissioni di un Delegato Provinciale, il Fiduciario Regionale, sentito il Fiduciario Nazionale, provvederà nei 15 giorni successivi a nominare un nuovo Delegato Provinciale.

12.4 - Il Fiduciario Provinciale, o in assenza il suo Vice o altro componente del Consiglio Provinciale appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Provinciale FIDAL (laddove costituito), con il quale collabora ed al quale presenta le esigenze funzionali del Gruppo. Il Fiduciario Provinciale, in caso di mancata costituzione del Comitato Provinciale FIDAL, si reporterà al Delegato Provinciale FIDAL.

12.5 - Il Fiduciario Provinciale propone l'omologazione dei primati provinciali, controlla l'esattezza dei risultati nella loro stesura definitiva prima dell'inoltro degli stessi al Fiduciario Regionale.

12.6 - Il Fiduciario Provinciale è responsabile nei confronti degli Organi Nazionali e Regionali del G.G.G. della corretta applicazione di tutte le norme e disposizioni da essi emanate. Propone al Consiglio Provinciale la nomina di un Vice-Fiduciario scelto tra quanti compongono il Consiglio stesso, nel corso della prima seduta successiva alla sua elezione. Il Vice-Fiduciario sostituisce il Fiduciario in tutti i casi di sua assenza o impedimento temporaneo; in caso di impossibilità, le funzioni vengono svolte dal Componente del Consiglio Provinciale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età.

12.7 - Il Fiduciario Provinciale promuove, con particolare riferimento al reclutamento ed all'aggiornamento dei Giudici del Gruppo Provinciale, le iniziative per il miglioramento dell'attività tecnico-organizzativa nel territorio di propria competenza. Cura l'attività provinciale relativa alle pratiche del tesseramento, alla redazione dei prospetti statistici, alla convocazione delle giurie, provvede all'inoltro, agli organi competenti,

dei verbali dei risultati delle manifestazioni. Riferisce alla Commissione Regionale eventuali problemi e segnala alla stessa i Giudici meritevoli di considerazione per l'attività svolta e per le qualità tecniche e comportamentali, eventualmente realizzando iniziative incentivanti a livello locale.

12.8 - Cura che presso la sede del Comitato Provinciale FIDAL (ove costituito) o, in assenza, del G.G.G. provinciale vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente l'attività del G.G.G..

12.9 - Almeno con cadenza biennale il Fiduciario Provinciale indirà una riunione di tutti i Giudici del G.G.G. provinciale per la programmazione del Gruppo con preventiva informativa al Fiduciario Regionale.

12.10 - Per tutto quanto attiene gli Organi G.G.G. delle Province Autonome di Bolzano e di Trento, si applicano le norme relative alle Assemblee Elettive per l'elezione delle Commissioni Regionali e la conseguente nomina del Fiduciario Regionale.

Art. 13 - I Commissari Straordinari

13.1 - Il Fiduciario Nazionale, sentito l'organo di vertice della FIDAL territorialmente competente, potrà provvedere allo scioglimento e/o alla revoca degli Organi territoriali a livello regionale e provinciale, anche elettivi, con provvedimento motivato da adottarsi per gravi ed evidenti inefficienze e/o azioni contrarie alle funzioni ed all'attività del G.G.G. e/o per violazioni del presente regolamento, nominando un Commissario Straordinario ove non si sia già provveduto in sede locale secondo le procedure indicate nel presente Regolamento. Il Commissario Straordinario dovrà garantire la funzionalità del Gruppo locale fino all'elezione o alla nomina dell'Organo territoriale dichiarato decaduto o revocato e dovrà, entro i sessanta giorni successivi alla sua nomina, indire l'Assemblea Elettiva necessaria per la ricostituzione dell'Organo.

Analogamente a livello locale sarà il Fiduciario Regionale o Provinciale a provvedere alla nomina del Commissario Straordinario, sentiti gli organi territoriali competenti.

13.2 - Il Commissario Straordinario dovrà avere i requisiti richiesti per la nomina e/o l'elezione dell'organo che va a sostituire.

Art. 14 – La Commissione Tecnica Nazionale

14.1 - La Commissione Tecnica Nazionale è una struttura di supporto all'attività del Fiduciario Nazionale e lo assiste nel compimento dei suoi compiti di governo e di gestione organizzativa del G.G.G. La Commissione Tecnica Nazionale è costituita dal Vice Fiduciario Nazionale e da un numero di componenti non superiore a cinque, scelti tra i giudici del ruolo nazionale e/o regionale e nominati dallo stesso Fiduciario Nazionale.

14.2 - La Commissione Tecnica Nazionale viene sciolta in caso di decadenza del Fiduciario che l'ha costituita.

Art. 15 - I Gruppi Tecnici di Lavoro

15.1 - Nell'ambito del G.G.G. possono essere istituiti Gruppi Tecnici di Lavoro aventi funzioni di studio, di consultazione e di proposta su specifici argomenti di contenuto tecnico e/o organizzativo attinenti alla vita del Gruppo; della loro istituzione è data tempestiva comunicazione al Consiglio Nazionale, Regionale e Provinciale G.G.G..

15.2 - La composizione, i responsabili, la durata, gli indirizzi, gli scopi e la regolamentazione di tali Gruppi di Lavoro sono determinati dal Fiduciario Nazionale. Analogamente possono procedere a livello locale il Fiduciario Regionale ed il Fiduciario Provinciale.

Art. 16 - Il Fiduciario Locale

16.1 - Il Fiduciario Locale può essere nominato tra i giudici della provincia aventi diritto a voto dalla Commissione Regionale G.G.G., su proposta del Fiduciario Provinciale, sulla base di particolari esigenze logistiche e di funzionalità territoriale.

16.2 - Il Fiduciario Locale attua, nella propria circoscrizione, in collaborazione con l'incaricato locale della FIDAL, ove esista, e d'intesa con il Fiduciario Provinciale, le direttive della Commissione Regionale G.G.G..

16.3 - Il Fiduciario Locale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico. Le sue dimissioni debbono essere comunicate alla Commissione Regionale ed al Fiduciario Provinciale.

Art. 17 – Incompatibilità

17.1 - Per le incompatibilità si applicano le norme dello Statuto Federale.

Art. 18 – L'Ufficio Centrale del G.G.G.

18.1 - L'attività amministrativa, la tenuta degli atti (compresi i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale) e l'inoltro di tutte le necessarie comunicazioni sono assicurati da una specifica unità organizzativa FIDAL indicata dal Segretario Federale.

TITOLO III - I Giudici

Art. 19 - I Giudici.

19.1 - I Giudici sono inquadrati nei seguenti Ruoli:

- 19.1.1 - Ausiliari,
- 19.1.2 - Provinciali,
- 19.1.3 - Regionali,
- 19.1.4 - Nazionali,
- 19.1.5 - Internazionali.

19.2 - Per l'accesso a qualsiasi carica od organismo interno al G.G.G., sono necessari i medesimi requisiti previsti dall'articolo 36 dello Statuto Federale:

- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- non aver riportato, nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non avere come fonte primaria di reddito o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione;
- non essere in controversia giudiziaria contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le Discipline Associate e contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso o aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;

Per i Giudici che ricoprano cariche in seno al G.G.G., la mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui al presente comma, comportano l'immediata decadenza dalla carica.

Inoltre, all'atto del primo tesseramento, i Giudici devono essere cittadini italiani o, se stranieri (incluso i comunitari), avere la residenza in Italia. Tale requisito deve essere conservato per tutta la durata della carriera.

19.3 - Il Fiduciario Provinciale non effettuerà il rinnovo del tesseramento ai Giudici del proprio Gruppo che non abbiano svolto un'adeguata attività in provincia e/o in regione nel corso dell'ultimo anno in base alle disposizioni fornite annualmente dal Fiduciario Nazionale. Si terrà tuttavia conto dell'attività eventualmente prestata negli organi e/o organismi nazionali, regionali e provinciali del G.G.G.

Il Fiduciario Regionale vigilerà sulla corretta applicazione di queste disposizioni, segnalando al Fiduciario Nazionale eventuali inadempienze.

Art. 20 - I Giudici Ausiliari

20.1 - I Giudici Ausiliari svolgono compiti non giudicanti nell'organigramma delle giurie. L'età minima richiesta è di 16 anni.

20.2 - Possono essere indicati, oltre che dagli Organismi regionali e provinciali del G.G.G., anche direttamente dalle Società affiliate alla Federazione, che ne garantiranno la competenza.

Art. 21 - I Giudici Provinciali

21.1 - Per ottenere la qualifica di Giudice Provinciale occorre:

- avere maturato 18 anni di età;
- compilare l'apposito modulo d'iscrizione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un breve corso teorico-pratico di qualificazione, indetto in sede provinciale, secondo le apposite normative e gli indirizzi impartiti dalla Commissione Tecnica Nazionale.

21.2 - Il Ruolo Provinciale è il primo livello che abilita il Giudice a giudicare il gesto atletico. Il corso che i candidati frequenteranno dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

21.3 - L'inquadramento nel Ruolo Provinciale è ratificato dalla Commissione Regionale.

Art. 22 - I Giudici Regionali.

22.1 - Per ottenere la qualifica di Giudice Regionale occorre:

- essere tesserato da almeno un anno nel ruolo di Provinciale al momento della domanda;
- presentare una domanda scritta di ammissione;
- avere frequentato, con regolarità e profitto, un corso teorico-pratico di qualificazione indetto e curato dalla locale Commissione Regionale, secondo normative ed indirizzi impartiti dal Fiduciario Nazionale;
- avere superato positivamente le prove di idoneità previste dal corso stesso.

22.2 - Tutti i Giudici Regionali dovranno essere in grado di giudicare tutte le specialità dell'atletica; il corso che i candidati dovranno frequentare dovrà necessariamente tenere conto di tale aspetto.

22.3 - L'inquadramento nel Ruolo Regionale è ratificato dal Fiduciario Nazionale su proposta della Commissione Regionale. Il mantenimento dell'inquadramento nel ruolo di Giudice Regionale è vincolato in modo obbligatorio alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti e regolati dal Fiduciario Nazionale.

Art. 23 - I Giudici Nazionali.

23.1 - Per ottenere l'inquadramento a Giudice del Ruolo Nazionale occorre:

- avere maturato un'anzianità minima di 3 anni consecutivi nel Ruolo Regionale al momento della domanda;
- avere prestato attività in provincia e regione in modo costante;
- aver frequentato il corso di preparazione specifico indetto dal Fiduciario Nazionale ed aver superato le relative prove d'idoneità. La preparazione che i giudici del Ruolo Nazionale dovranno conseguire e mantenere aggiornata è corrispondente a quella di primo livello per la I.A.A.F. (N.T.O.- T.O.E.C.S.), atta a ricoprire la funzione di Arbitro.

23.2 - L'inquadramento nel Ruolo Nazionale è disposto dal Fiduciario Nazionale.

Art. 24 - I Giudici Internazionali.

24.1 - Appartengono al ruolo dei Giudici Internazionali i Giudici che hanno conseguito tale qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti a tale scopo dalla European Athletics o dalla I.A.A.F.

Art. 25 – Specializzazioni.

25.1 - I Giudici inseriti nel Ruolo Nazionale e/o Regionale possono conseguire l'iscrizione ad appositi Albi di specializzazione Nazionali e/o Regionale partecipando ad appositi corsi e superando i previsti test di idoneità, così come disposto periodicamente dal Fiduciario Nazionale. Per le specializzazioni nazionali è richiesta la relativa specializzazione regionale.

25.2 - Le specializzazioni sia per il Ruolo Regionale, sia per il Ruolo Nazionale sono definite dal Fiduciario Nazionale in corrispondenza, di norma, a quelle previste dalla I.A.A.F.:

- Ufficiale Tecnico Organizzativo – U.T.O. (Delegato Tecnico/Direttore di Gara/Direttore di Riunione)
- Giudice di Partenza;
- Giudice di Marcia;
- Ufficiale Tecnico No Stadia - U.T.N.S..

25.3 - I Giudici presenti nei panels internazionali saranno ammessi d'ufficio ai rispettivi Albi nazionali di specializzazione. La permanenza nell'Albo di specializzazione dovrà essere confermata, fatto salvo quanto disposto per i Giudici Internazionali, partecipando obbligatoriamente alle iniziative di verifica quadriennale che verranno definite dal Fiduciario Nazionale.

Art. 26 – Albi Operativi

26.1 - Prima dell'inizio di ciascun anno agonistico il Fiduciario Nazionale redige gli Albi Operativi (sia generici che di specialità) in cui vengono

inseriti i nominativi dei Giudici del Ruolo nazionale. Le convocazioni faranno riferimento a tali Albi.

26.2 - La permanenza negli Albi Operativi dovrà essere confermata partecipando obbligatoriamente alle iniziative di verifica quadriennale che verranno definite dal Fiduciario Nazionale.

26.3 - Il Fiduciario Nazionale esclude dagli Albi Operativi i Giudici che:

26.3.1 - ne abbiano fatto esplicita richiesta;

26.3.2 - non abbiano dato prova di preparazione tecnica o di comportamento adeguati allo svolgimento del ruolo;

26.3.3 - non abbiano partecipato con successo alle iniziative di verifica quadriennale previste dal precedente art. 26.2;

26.3.4 - non abbiano ripetutamente risposto positivamente alle convocazioni, provinciali, regionali e nazionali.

26.4 - Il Giudice escluso dagli Albi Operativi può esservi inserito nuovamente, a condizione che il Fiduciario Nazionale accerti che siano venute meno le condizioni della precedente esclusione, elencate nel comma 26.3, mediante la partecipazione alla prima iniziativa di verifica utile.

Art. 27 – Mansioni ed Elenchi speciali nazionali.

27.1 - Prima dell'inizio di ciascun anno agonistico il Fiduciario Nazionale redige gli Elenchi speciali nazionali per particolari mansioni dell'attività giudicante previste dal R.T.I. o particolari categorie di atleti come:

- Misuratore di percorso,

- Direttore tecnico,

- Giudice addetto all'attività antidoping,

- Giudice addetto ai trasponders,

- Giudice addetto al cronometraggio,

- Giudice paralimpico,

- eventuali altre figure opportune

27.2 - Negli Elenchi speciali nazionali vengono inseriti i nominativi dei Giudici del Ruolo Nazionale ovvero i Giudici di tutti i ruoli che hanno frequentato i corsi istituiti allo scopo, superandone i test di idoneità, ovvero i Giudici di tutti i ruoli ai quali il Fiduciario Nazionale riconosce particolari competenze e conoscenze tecniche specifiche per la mansione.

27.3 - Negli Elenchi speciali nazionali vengono inseriti automaticamente i nominativi dei giudici che hanno conseguito la necessaria qualifica in seguito alla partecipazione a corsi indetti a tale scopo dalla European Athletics o dalla I.A.A.F.

27.4 - Il Fiduciario Regionale, sentito il parere della Commissione Regionale, può istituire Elenchi speciali regionali con le stesse modalità impiegate per la redazione degli Elenchi speciali nazionali.

TITOLO IV – Diritti e doveri

Art. 28 – Tessera federale

- 28.1 - Ai fini dell'ottenimento della qualifica di Giudice valgono le norme previste dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico. Ad ogni Giudice viene rilasciata apposita tessera federale.
- 28.2 - Tutti i Giudici che intendono proseguire nell'attività hanno il dovere di chiedere il rinnovo annuale del tesseramento entro il termine e con le modalità stabilite dalle vigenti norme operative. I Giudici che, non avendo rinnovato la tessera per uno o due anni consecutivi, intendono essere reintegrati nei ruoli di appartenenza lo saranno, ma senza incremento di anzianità. I Giudici che non hanno rinnovato la tessera per tre o più anni consecutivi potranno essere reintegrati esclusivamente nel ruolo di Giudice Provinciale.

Art. 29 – Diritti

- 29.1 - I Giudici, in ragione del loro ruolo istituzionale svolto in forma dilettantistica e basato sul volontariato, hanno diritto individualmente e come associati alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria, da parte della FIDAL in tutte le sue componenti, sia nei confronti di associati sia di terzi.
- 29.2 - Il Giudice ha diritto a ricevere assistenza legale gratuita da parte della FIDAL in tutte le sedi giudiziarie per fatti ed atti derivanti dall'esercizio delle sue funzioni. Il Giudice ha, inoltre, diritto a godere di assicurazione contro tutti i rischi, anche per responsabilità civile verso terzi e per eventuali infortuni a se stesso o a terzi connessi all'espletamento delle proprie funzioni, sia durante sia in itinere. La tutela legale sarà assicurata al Giudice anche nei procedimenti davanti agli Organi di Giustizia della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In tutti i casi di proscioglimento e/o di archiviazione del procedimento davanti agli Organi di Giustizia della FIDAL il Giudice avrà anche diritto al rimborso delle spese sostenute per la presenza davanti agli stessi Organi di Giustizia.
- 29.3 - Ulteriori diritti del Giudice sono:
- 29.3.1 - il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni di Giudice, secondo i limiti e le regole fissate dai competenti Organi Federali;
 - 29.3.2 - il riconoscimento di diarie, indennità anche a livello regionale, quando previste;
 - 29.3.3 - l'assegnazione di una copia del R.T.I.;
 - 29.3.4 - il riconoscimento di agevolazioni per assistere alle manifestazioni di Atletica Leggera che si svolgono in Italia, previa richiesta, se del caso, all'Organo o all'Ente organizzatore.
- 29.4 - I Giudici che a giudizio degli organi competenti centrali o periferici svolgono un'attività adeguata, godranno dei seguenti ulteriori diritti:
- 29.4.1 - l'assegnazione della divisa prevista per il ruolo di appartenenza;
 - 29.4.2 - l'invio di copia delle pubblicazioni federali sia centrali, sia periferiche.

29.5 - La FIDAL fornisce il materiale per l'attività dei Giudici ed assicura che l'impiego ed il trasporto di attrezzature speciali utilizzate dai Giudici avvenga in conformità alle normative vigenti.

Art. 30 – Benemerenze.

30.1 - Il G.G.G. assegna tre ordini di benemerenze, alle quali può accedere con menzione d'onore quel Giudice che, attraverso un lungo e costante periodo di attività, abbia dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbia avuto continuità di prestazioni e sia in possesso di specifici requisiti, fissati nell'apposito Regolamento delle Onorificenze emanato dalla Federazione unitamente alle modalità per l'assegnazione. I Giudici hanno inoltre la possibilità di accedere a tutti i riconoscimenti ed incentivi previsti dagli organi centrali e periferici della FIDAL.

Art. 31 - Doveri ed impegni

31.1 – Il Giudice è tenuto a:

- 31.1.1 osservare lo Statuto della FIDAL, il Regolamento del G.G.G. ed ogni altra norma o disposizione emanata dalla FIDAL o dal G.G.G.;
- 31.1.2 improntare i rapporti con i colleghi e con le altre componenti della FIDAL a spirito di collaborazione, correttezza e riserbo, dimostrando in ogni circostanza moralità e rettitudine;
- 31.1.3 controllare le manifestazioni di Atletica Leggera e collaborare al loro svolgimento, interpretando ed applicando il R.T.I. e ogni altro regolamento particolare con obiettività, imparzialità e “*bona fide*”;
- 31.1.4 rispondere alle convocazioni degli organi preposti ed assolvere l'incarico cui viene destinato, comunicando tempestivamente eventuali rinunce, motivate da giustificato impedimento o causa di forza maggiore;
- 31.1.5 utilizzare e conservare con cura e responsabilità le attrezzature ricevute in consegna e provvedere alla loro restituzione in caso di cessazione dell'attività o cambiamento di mansioni;
- 31.1.6 fornire agli organi competenti eventuali osservazioni intese a perfezionare le normative vigenti ed a favorire la crescita del Gruppo;
- 31.1.7 frequentare assiduamente le riunioni tecniche di aggiornamento e qualificazione previste a livello centrale e periferico.

31.2 – Al Giudice è fatto divieto di:

- 31.2.1 svolgere funzioni giudicanti in manifestazioni sportive di Atletica Leggera che non rientrano nell'attività organizzativa della FIDAL o che non sono da questa approvate;
- 31.2.2 rilasciare dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del G.G.G., dei Giudici, del prestigio, della dignità ed onorabilità dei tesserati, in pubblico ed in privato, a qualsiasi organo di informazione o mezzo di comunicazione (inclusi i social network), nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone e fatti ancora sottoposti al giudizio degli organi disciplinari;
- 31.2.3 rilasciare qualsiasi altra dichiarazione relativa all'attività federale o del Gruppo senza la preventiva autorizzazione del Fiduciario Nazionale o Regionale;
- 31.2.4 trattare, nell'ambito federale, qualsiasi argomento di carattere partitico-politico;
- 31.2.5 costituire gruppi/associazioni parallele riconducibili all'attività dei Giudici di Gara della Fidal.

Art. 32 - Provvedimenti tecnici.

- 32.1 - Il Giudice è soggetto a provvedimenti interni del G.G.G. per fatti squisitamente tecnici. Per fatti diversi sono competenti gli Organi di Giustizia Federale. In particolare, i provvedimenti tecnici interni al G.G.G. possono riguardare palesi inosservanze del Regolamento Tecnico Internazionale e/o delle manifestazioni, nonché violazioni a quanto previsto dall'articolo 31 del presente regolamento.
- 32.2 - Sono sanzioni interne al G.G.G.:
- il richiamo tecnico;
 - il richiamo tecnico con diffida;
 - la deplorazione;
 - la sospensione dall'attività per un massimo di giorni 30
- 32.3 - I provvedimenti di richiamo tecnico sono comminati per mancanze di entità lieve, non precedute da altre violazioni di identica fattispecie. I provvedimenti di richiamo tecnico con diffida sono comminati per mancanze di entità rilevante o, nel caso di mancanze di entità lieve, in presenza di recidiva specifica. I provvedimenti di deplorazione sono comminati in caso di recidiva specifica reiterata, nonché alla prima grave mancanza tecnica, salvo il deferimento agli Organi di Giustizia Federale per provvedimenti di diversa rilevanza. I provvedimenti di sospensione dall'attività sono comminati per grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per incapacità di grave entità. Il periodo di eventuale sospensione cautelare previsto al successivo comma 32.5 deve essere scomputato dal periodo di sospensione definitiva comminato dal Fiduciario Nazionale e/o dagli Organi della giustizia sportiva.
- 32.4 - Tutti i provvedimenti qui contemplati vengono adottati dal Fiduciario Nazionale, anche su segnalazione dei Fiduciari Regionali e/o Provinciali o di altri Organi federali o sulla base delle risultanze dei rapporti arbitrari e/o dei risultati della gara nel corso della quale si sono verificati gli episodi contestati. Qualora le segnalazioni pervenute al Fiduciario Nazionale risultino palesemente infondate il Fiduciario Nazionale rimetterà gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti. I provvedimenti tecnici di competenza del G.G.G. sono comunicati per iscritto al Giudice o ai Giudici interessati. Avverso a tali provvedimenti può essere interposto ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, avanti ad un Collegio Tecnico composto da tre Giudici Nazionali, di provata esperienza, eletti dal Consiglio Nazionale ogni biennio tra quanti non fanno parte degli Albi Operativi. I componenti possono essere confermati per non più di due volte.
- 32.5 - Il Fiduciario Nazionale può disporre la sospensione cautelare dall'attività nei confronti del Giudice a carico del quale siano state segnalate gravi carenze tecniche o sia stata avviata la procedura disciplinare presso i competenti Organi Federali.
- 32.6 - I provvedimenti possono incidere, in relazione alla loro gravità, su tutte le valutazioni, sui corsi di qualificazione, sui riconoscimenti, sugli incentivi, sulle benemerienze, eccetera.

TITOLO V – Disposizione finale

Art. 33 – Entrata in vigore.

33.1 - Il presente regolamento è deliberato dal Consiglio Federale ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.